



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N. ... 110/01 ...

R.G. N. ... 1642/01 ...

Cron. N. ... 976/01 ...

Rep. N. ... 219/01 ...

IL TRIBUNALE DI MANTOVA  
SEZIONE SECONDA

nella persona del giudice unico dott. Luigi BETTINI  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.1642/2001 R.G.  
promossa da:

FALL. BELLELI S.P.A., elettivamente domiciliato in VIA  
FABIO FILZI N 8 - MANTOVA, presso e nello studio dell'avv.  
BELLINI BEATRICE che lo rappresenta e difende;

ATTORE

contro

VALENTE S.P.A., elettivamente domiciliata in VIA  
BOCCACCIO n.15 - MILANO - presso e nello studio dell'avv.  
ARIANNA GIUSEPPE che la rappresenta e difende;

CONVENUTA

in punto a:

"171105 - Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)"



## CONCLUSIONI

**Il procuratore dell'attore chiede e conclude:**

“Nel merito: contrariis reiectis, revocarsi ai sensi dell'art. 67, 2° co, L.F. i pagamenti effettuati dalla soc. Belleli spa fallita in favore della soc. Valente spa in data 05/04/1995 e 06-07/07/1995 per il complessivo importo di £. 164.388.650=, oggi € 84.899,65, e per l'effetto condannarsi la soc. Valente spa, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Milano, P.zza San Ambrogio n. 1, al versamento della somma di € 84.899,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo.

In via istruttoria: ammettersi le prove orali formulate nella memoria istruttoria ex art. 184 cpc di parte attrice datata 08-11-2002; respingersi le istanze istruttorie tutte avanzate da parte convenuta nella memoria ex art. 184 cpc datata 31.10.2002, per le ragioni esposte nella memoria istruttoria di replica ex art. 184 cpc della Curatela attrice datata 10.12.2002.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

**Il procuratore della convenuta chiede e conclude:**

“In via preliminare: accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta e respingere ogni domanda avanzata nei confronti della Valente s.p.a.. Vinte spese diritti e onorari di causa.

In via principale: per le motivazioni tutte di cui in comparsa di costituzione e risposta e memoria conclusionale, respingere perché infondata in fatto e diritto ogni domanda avanzata nei



confronti di Valente s.p.a.. Vinte spese diritti e onorari di lite.  
In via istruttoria: ammettersi prove articolate in memoria istruttoria 31/10/02 e replica 06/12/02”.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela fallimentare della Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la Valente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che fosse revocato ex art.67/2 L.F. il pagamento della somma di £.164.388.650 compiuto dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo di due bonifici bancari, uno il 5/4/95 per £.144.388.650 e l'altro il 6/7/95 per £.20.000.000.

Affermava la curatela attrice che il pagamento indicato era stato eseguito nell'anno anteriore alla data di ammissione della società fallita alla procedura di amministrazione controllata e che la società convenuta era a conoscenza dello stato di insolvenza della Belleli S.p.A. in liquidazione.

Tale stato soggettivo della convenuta emergeva sia da indizi oggettivi, ed in particolare dalle molteplici iscrizioni ipotecarie e di privilegi speciali risultanti dai pubblici registri e dalla numerosa ed allarmante rassegna stampa che evidenziava lo stato di crisi della società, sia dalla sua stessa condotta poiché aveva ricevuto il pagamento oggetto di controversia solo dopo la notificazione di un decreto ingiuntivo alla società fallita, preceduto da ripetuti solleciti di pagamento che testimoniavano



in modo in equivoco tale stato soggettivo.

Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

Eccepiva in via preliminare la prescrizione dell'azione, per il decorso del termine quinquennale dall'avvenuto pagamento e per l'irrelevanza della consecuzione delle procedure concorsuali; nel merito, poi, pur non contestando l'avvenuto pagamento, rilevava come essa non fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della Belleli s.p.a.

Affermava a tale proposito che nessuna rilevanza poteva avere il fatto di aver dovuto azionare la procedura monitoria e che i solleciti rientravano nella comune prassi commerciale e che, anzi, tutti gli altri pagamenti di quel periodo erano stati regolarmente compiuti dalla Belleli s.p.a.; aggiungeva che l'unico mancato pagamento relativo a quel periodo era dovuto in realtà ad un disguido bancario; concludeva rilevando come la sua sede fosse nella provincia di Milano e, quindi, non fosse a conoscenza delle notizie di stampa diffuse dai quotidiani locali.

In assenza di prova sulla conoscenza da parte sua dello stato di insolvenza della Belleli s.p.a., prova di cui la curatela attrice era onerata, la domanda non poteva essere accolta.

Istruita la causa solo documentalmente, la stessa era trattenuta in decisione all'udienza del 23/9/03, previa concessione ad entrambe le parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere accolta.

Deve anzitutto essere rigettata in via preliminare l'eccezione relativa alla prescrizione del credito azionato.

Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, che questo giudice ritiene di condividere, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'azione deve essere individuata nel momento della dichiarazione di fallimento, non anche da quella del pagamento, poiché è quello il momento in cui il diritto può essere fatto valere.

D'altra parte se l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare costituisce un diritto potestativo che solo il curatore fallimentare può esercitare, prima della dichiarazione di fallimento non è nemmeno configurabile la proponibilità della domanda, non esistendo nemmeno nella sua soggettività la parte legittimata processualmente al suo esercizio (ex plurimis Cass. civ., n.12317/99).

Poiché nel caso di specie la sentenza dichiarativa del fallimento è del 19/11/98 e la presente controversia è pendente dal 2/5/01, la relativa domanda deve ritenersi tempestivamente proposta sotto il profilo della prescrizione del diritto con essa azionato.

Nel merito poi deve anzitutto ritenersi provato il presupposto oggettivo dell'azione.

Dall'esame dei documenti prodotti emerge infatti che la Belleli s.p.a. ha pagato il 5/4/95 ed il 6/7/95 due debiti liquidi ed



esigibili effettuati a mezzo di bonifico bancario a favore delle convenute per l'importo complessivo di £.164.388.650, pari ad €.84.899,65, con valute il primo in pari data ed il secondo il giorno successivo (7/7/95), circostanza peraltro incontestata fra le parti.

Tale pagamento, inoltre, deve ritenersi compiuto nel termine annuale di cui all'art.67 legge fall. poiché, secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, nel caso di consecuzione di procedure concorsuali il termine a ritroso per la revoca dei pagamenti compiuti dall'imprenditore decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla prima procedura (anzitutto Corte Cost. n.110/1995 ed ord. n.224/95 e n.12/97, oltre a Cass. civ., III, n.7994/96 e Cass. civ., III, n.5071/97).

Nel caso di specie la Belleli s.p.a. è stata ammessa all'amministrazione controllata con decreto del 16/11/95, e dunque l'anno in cui valutare la revocabilità dei pagamenti decorre dal 16/11/94.

Circa il pregiudizio che tali pagamenti hanno comportato per la massa dei creditori, esso si presume dalla semplice lesione della par condicio determinato da un atto che incida sulle possibilità soddisfattive della massa dei creditori: la sua revocabilità infatti, fa sì che esso vada a comporre la massa dei crediti su cui tutti i creditori possono concorsualmente soddisfarsi (Cass. civ., 3878/00),



Deve, inoltre, ritenersi provato l'elemento soggettivo dell'azione proposta.

Da un lato, nessun argomento può trarsi dal fatto che il Tribunale di Mantova il 16/11/95 ammettendo la Belleli s.p.a. alla procedura di amministrazione controllata ha evidenziato la possibile soluzione positiva della crisi dell'impresa, definendola in temporanea difficoltà.

Sia la Suprema Corte (Cass. civ., n.10792/99) che la stessa Corte Costituzionale (Corte Cost., n.110/95, confermata nelle ordinanze n.224/1995 e n.12/1997) hanno più volte sottolineato che l'amministrazione controllata ed il fallimento si distinguono tra loro principalmente nel giudizio prognostico in ordine alla possibile reversibilità della crisi in cui versa l'impresa.

Insolvenza e temporanea difficoltà divergono solo per l'aspetto quantitativo, poiché qualitativamente temporanea difficoltà non è diversa dall'insolvenza, sostanziandosi anch'essa nella stessa incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alla proprie obbligazioni.

La valutazione della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta non può che attenere alla sua consapevolezza circa lo stato patologico in cui si trovava l'impresa, a prescindere dal fatto che fosse sanabile, al momento in cui ha compiuto il pagamento oggetto del giudizio.

Occorre pertanto verificare se il creditore, sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili a sua disposizione, non poteva



non rendersi conto dello stato di dissesto economico in cui versava il debitore.

Nel caso di specie la curatela ha dato prova del fatto che per riscuotere il suo credito è dovuta ricorrere alla procedura monitoria, esponendo in ricorso che i numerosi solleciti - addirittura anteriori alla stessa scadenza del credito - finalizzati ad ottenere il pagamento del credito in via bonaria erano rimasti senza esito.

A ciò occorre aggiungere che dall'esame dello stesso ricorso emerge che la somma monitoriamente ingiunta riguardava solo una parte della somma poi pagata dalla Belleli s.p.a. e che nonostante ciò con estrema sollecitudine la società convenuta abbia chiesto in modo insistente il pagamento della somma (come evidenziata in particolare dai documenti nn.6, 7 ed 8 prodotti dalla stessa convenuta), circostanza non altrimenti comprensibile se non con la consapevolezza della difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni da parte della Belleli s.p.a.

Da un lato, quindi, la società convenuta aveva un rapporto continuativo di vendite o prestazioni d'opera con la Belleli s.p.a., peraltro mai contestato fra le parti, dall'altro, al momento della richiesta del decreto ingiuntivo, una pluralità di solleciti già per la prima parte del credito in scadenza o appena scaduto e non pagato.

Ed ancora deve essere rilevato che la curatela fallimentare ha dato prova che da un ulteriore indicatore oggettivo era possibile





desumere che la situazione di insolvenza della società fallita era non solo conosciuta da chi aveva rapporti diretti con la Belleli S.p.A., come i fornitori abituali, ma era addirittura di pubblico dominio all'epoca del pagamento.

Tale indicatore è costituito dall'insieme delle allarmanti notizie di stampa, riportate anche da quotidiani nazionali, come "Il Sole 24 Ore" e "Milano e Finanza", anche in data anteriore al pagamento oggetto di controversia.

E proprio la diffusione delle condizioni di difficoltà della Belleli s.p.a. sulla stampa nazionale, e non solo locale, sotto questo profilo rende non significativa la circostanza che la convenuta avesse la propria sede nella provincia di Milano, peraltro vicina a quella mantovana.

Tutti questi elementi devono essere considerati altrettanti indizi della conoscenza dello stato di insolvenza della società fallita in capo alla convenuta (Cass. civ., III, n.699/83, Cass. civ., n.2607/83, Trib. Roma, 31/1/87 e Trib. Cagliari 26/2/98).

La pluralità delle circostanze esposte costituiscono quindi indizi gravi, precisi e concordanti della scientia decoctionis in capo alla società convenuta: deve ritenersi provato l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria.

In presenza di tutti i suoi elementi, oggettivo e soggettivo, la domanda non può che essere accolta.

In conseguenza di ciò devono essere revocati i pagamenti di complessivi €.84.899,65 compiuti dalla Belleli s.p.a. a favore



della Valente s.p.a. e condannata la convenuta alla restituzione dell'importo indicato, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Nulla spetta a titolo di rivalutazione monetaria, poiché il negozio oggetto di azione revocatoria fallimentare ha causa lecita' e la sua inefficacia sorge solo per effetto dell'accoglimento dell'azione, che ha natura costitutiva.

Se dunque quest'ultima ha ad oggetto una somma liquida di denaro, il relativo debito restitutorio ha natura di debito di valuta, su cui devono essere calcolati i soli interessi in misura legale dalla domanda giudiziale, salva la prova del maggior danno ex art.1224 c.c. (Cass. civ., I, n.690/98).

E tuttavia su tale maggior danno la curatela fallimentare non ha nemmeno dedotto alcunché.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela fallimentare della Belleli s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, contro la Valente s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. revoca i pagamenti di complessivi €.84.899,65 eseguiti dalla Belleli s.p.a. a favore della Valente s.p.a. il 5/4/95 ed il



6/7/95;

2. condanna la Valente s.p.a. al pagamento a favore della curatela fallimentare della Belleli s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, la somma di €.84.899,65, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;

3. condanna la Valente s.p.a. al pagamento delle spese processuali a favore della curatela fallimentare della Belleli s.p.a. in liquidazione, che liquida in complessivi €.6.961,92, di cui €.379,74 per spese, €.1.903,84 per diritti, €.4.000,00 per onorari, €.590,04 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Mantova, 8/1/04

Il giudice

dott. Luigi Bettini

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria

oggi - 5 FEB. 2004

Il Cancelliere